



# CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione Cultura, Scienza e Istruzione

**Osservazioni sul ddl di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.201, recante “Misure urgenti in materia di cultura”- AC 2183**

*Roma, 16 gennaio 2025*

In relazione al provvedimento in esame, per quanto riguarda le norme più direttamente attinenti alle competenze dei Comuni, l'Ance condivide le finalità dell'art. 1, che intende dare vita a un Piano di investimenti che serva ad avvicinare i cittadini – in particolare quelli che vivono nelle aree “periferiche”, più disagiate e con meno offerta di servizi - alla fruizione della Cultura, investendo in particolare nel rafforzamento delle imprescindibili infrastrutture culturali pubbliche (biblioteche, archivi ecc) e private (librerie).

Accogliamo inoltre favorevolmente le previsioni dell'art. 3, che contiene al comma 1 una importante misura volta a sostenere l'apertura di nuove librerie condotte da giovani fino a 35 anni e al comma 2 il ripristino, sia pur parziale, del Fondo finalizzato a sostenere l'acquisto di libri, anche in formato digitale, da parte delle biblioteche (in gran parte comunali), che, dovendo avvenire prevalentemente nelle librerie di prossimità, serve anche a supportare questa importante componente della filiera libraria.

Considerando che i citati interventi previsti dagli art. 1 e 3 riguardano in maniera rilevante materie di competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni e in cui è fondamentale il ruolo dei Comuni, ma anche più in generale in un'ottica di coordinamento e collaborazione fra i vari livelli istituzionali, proponiamo che i loro provvedimenti attuativi siano adottati d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali.

Sempre per quanto riguarda la promozione del libro e della lettura, auspichiamo anche che, accanto alle misure già previste, possano essere ricompresi nel decreto legge in sede di conversione degli interventi finalizzati all'aumento delle risorse a disposizione del *Piano Nazionale d'azione per la promozione della lettura* previsto dalla Legge 13 febbraio 2020, n. 15 e al rafforzamento del *Fondo a favore delle biblioteche* (previsto dall'art. 22, comma 7-quater del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ) di cui proponiamo anche delle modifiche nelle sue modalità di funzionamento.

Infine, si esprime forte apprezzamento per l'estensione a regime – prevista dall'art. 7 - delle misure di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo recate in via temporanea, per far fronte agli effetti economici connessi all'emergenza COVID, dall'art. 38 bis del DL 76/2020. Il richiamato art. 38 bis ha infatti introdotto una importante semplificazione procedurale, alleggerendo i Comuni e favorendo in questi anni la realizzazione degli spettacoli dal vivo.

Al fine di garantire piena applicabilità delle misure a regime, si ritiene tuttavia necessario proporre alcuni correttivi all'art. 7 del decreto legge.

In particolare, si ritiene necessario colmare il vuoto normativo derivante dal fatto che il comma 2 dell'art. 7, estendendo a regime la previsione della SCIA quale titolo per la realizzazione degli spettacoli dal vivo ivi indicati, non definisce tuttavia i contenuti della Segnalazione certificata, precedentemente disciplinati in via temporanea dal comma 2 del richiamato art. 38 bis. In assenza della disciplina dei contenuti della SCIA il comma 2 dell'articolo 7 è del tutto inapplicabile, vanificando paradossalmente l'obiettivo dell'estensione a regime delle misure di semplificazione.

Al fine di garantire maggiore chiarezza ed evitare le criticità che si sono registrate in questi anni nell'applicazione dell'art. 38 bis, si ritiene inoltre necessario chiarire che nei casi in cui sussistono vincoli ambientali o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo dal vivo, resta ferma in ogni caso la necessità di acquisire il parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela del vincolo; relativamente ai profili paesaggistici resta ferma la normativa speciale di cui al DPR n. 31/2017, recante il "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.*", ai sensi del quale (art. 2 e Allegato A), punto A.16) è esclusa dal regime dell'Autorizzazione paesaggistica l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico per manifestazioni, *spettacoli*, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare.

## **Proposte di emendamenti**

### **1. Previsione dell'Intesa in Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali per l'adozione dei decreti attuativi del "Piano Olivetti per la cultura"**

#### **Art.1**

#### ***(Piano Olivetti per la cultura)***

*All'art. 1 comma 2, dopo le parole "da adottare" aggiungere le seguenti parole " , d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,"*

#### **Motivazione**

*L'emendamento intende prevedere, in un'ottica di coordinamento e collaborazione fra i vari livelli istituzionali, l'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali per*

*l'attuazione del "Piano Olivetti per la cultura", che riguardano materie di competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni e in cui è fondamentale il ruolo dei Comuni.*

## **2. Aumento della dotazione finanziaria della Legge 13 febbraio 2020, n. 15 Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura**

### **Art. 3**

#### ***(Misure urgenti in materia di editoria e di librerie)***

*All'art. 3 aggiungere il seguente comma:*

8. All'art. 2, comma 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole "una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020", inserire le seguenti parole "e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025"

#### **Motivazione**

*Nella Legge per la promozione e il sostegno alla lettura si propone di incrementare le risorse a disposizione del Piano Nazionale d'azione per la promozione della lettura a 10 mln di euro l'anno. L'attuale dotazione finanziaria (4.350.000 euro annui) appare infatti del tutto insufficiente a raggiungere gli ambiziosi obiettivi del provvedimento, che incide su un ambito di grande importanza dal punto di vista culturale, sociale ed economico.*

## **3. Aumento della dotazione del Fondo a favore delle biblioteche e modifica delle modalità di funzionamento**

### **Art. 3**

#### ***(Misure urgenti in materia di editoria e di librerie)***

*All'art. 3 aggiungere infine i seguenti commi:*

9. A partire dall'anno 2025, l'ammontare del Fondo previsto dall'art. 22, comma 7-quater del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è aumentato a 5 milioni di euro annui.

10. All'art. 22, comma 7 quater, nel primo capoverso, sostituire le parole "destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari", con le seguenti parole "destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare, sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:

- a) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;
- b) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;
- c) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al terzo settore."

11. All'art. 22, comma 7 quater, nel secondo capoverso, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", aggiungere le seguenti parole "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

## **Motivazione**

*L'emendamento ha la finalità di incrementare in modo significativo – da 1 a 5 milioni di euro l'anno- la dotazione del Fondo per il potenziamento del funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, al fine adeguare le risorse disponibili agli ambiziosi obiettivi di rinnovamento organizzativo e di sviluppo di servizi forniti alla cittadinanza, consentendo l'incremento dell'efficienza gestionale del settore bibliotecario nella sua interezza e stimolando sviluppi di crescita organizzativa e di crescita culturale del territorio.*

### **4. Previsione dell'Intesa in Conferenza Unificata per l'adozione dei decreti attuativi degli interventi previsti a favore della filiera del libro e della promozione della lettura**

#### **Art. 3**

#### ***(Misure urgenti in materia di editoria e di librerie)***

*All'art. 3 comma 4, dopo le parole "di conversione del presente decreto", aggiungere le seguenti parole "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"*

## **Motivazione**

*L'emendamento intende prevedere, in un'ottica di coordinamento e collaborazione fra i vari livelli istituzionali, l'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali per l'attuazione dei provvedimenti previsti dall'art. 3, che riguardano materie di competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni e in cui è fondamentale il ruolo dei Comuni.*

### **5. Spettacolo dal vivo**

#### **Art. 7**

#### ***(Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo)***

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

- a. Al comma 2, ultimo periodo, le parole “, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.” sono sostituite dalle seguenti: “ . Nei casi in cui sussistono vincoli ambientali o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto, l'efficacia della segnalazione è condizionata all'acquisizione del parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, ove lo stesso non sia già stato acquisito prima della presentazione della segnalazione. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.”
- b. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
2 bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni

sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

### **Motivazione**

L'emendamento di cui alla lett. a) ha l'obiettivo di chiarire che nei casi in cui sussistono vincoli ambientali o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo dal vivo, resta ferma in ogni caso la necessità di acquisire il parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, ove lo stesso non sia già stato acquisito prima della presentazione della segnalazione. Coerentemente con le finalità di semplificazione della norma e al fine di consentirne una più ampia applicazione nel pieno rispetto della tutela degli interessi sensibili, l'emendamento chiarisce poi che per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche trova applicazione e resta ferma, quanto ai profili relativi all'autorizzazione paesaggistica, la normativa speciale di cui al DPR n. 31/2017, recante il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.". Si rammenta che ai sensi dell'art. 2, del richiamato DPR, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A». L'allegato A), al punto A.16 menziona, fra gli interventi esclusi dal regime dell'Autorizzazione paesaggistica, tra gli altri, l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare.

L'emendamento di cui alla lett. b) ha l'obiettivo di colmare il vuoto normativo derivante dal fatto che il comma 2 dell'art. 7 estendendo a regime, dopo la fase sperimentale disciplinata dall'art. 38 bis del Decreto-legge n. 76/2020, la previsione della SCIA quale titolo per la realizzazione degli spettacoli dal vivo ivi indicati, non definisce tuttavia i contenuti della Segnalazione certificata, precedentemente disciplinati in via temporanea dal comma 2 del richiamato art. 38 bis. In assenza della disciplina dei contenuti della SCIA il comma 2 dell'articolo 7 è del tutto inapplicabile, vanificando paradossalmente l'obiettivo dell'estensione a regime delle misure di semplificazione. L'emendamento, dunque, riprende quanto già previsto in via temporanea dal comma 2 dell'art. 38 bis del Decreto legge n.76/2020 recante i contenuti della SCIA ed integra il medesimo stabilendo che la segnalazione deve essere corredata anche dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio, attualmente definite dalle relative Linee guida del Ministero dell'Interno (cd Direttiva Piantedosi), per quanto applicabili.